

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1885-A)

## RELAZIONE DELLA I<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO  
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA  
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(RELATORE VERNASCHI)

SUL

## DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

*approvato in prima deliberazione, in un testo unificato, dalla Camera dei deputati nella  
seduta del 21 gennaio 1975 (V. Stampati nn. 18, 122, 465, 807, 3125, 3181 e 3185)*

d'iniziativa dei deputati PELLICANI MICHELE (18); FRACANZANI, CAPRA, MARZOTTO CAOTORTA, SOBRERO, ARMATO (122); INGRAO, BERLINGUER ENRICO, NATTA, MALAGUGINI, SPAGNOLI, GALLUZZI, GIANNANTONI, RAICICH, D'ALEMA, BARCA, CARUSO, MASCHIELLA, DAMICO, POCHEZZI (465); ALMIRANTE, DE MARZIO, PAZZAGLIA, ABELLI, ALFANO, ALOI, BAGHINO, BIRINDELLI, BORROMEO D'ADDA, BUTTAFUOCO, CALABRÒ, CARADONNA, CASSANO, CERULLO, CHIACCHIO, CO-TECCHIA, COVELLI, DAL SASSO, d'AQUINO, DELFINO, DE LORENZO GIOVANNI, de MICHELI VITTURI, de VIDOVICH, di NARDO, FRANCHI, GRILLI, GUARRA, LAURO, LO PORTO, MACALUSO ANTONINO, MAINA, MANCO, MARINO, MENICACCI, MESSENI NEMAGNA, MILIA, NICCOLAI GIUSEPPE, NICOSIA, PALUMBO, PETRONIO, PIROLO, RAUTI, ROBERTI, ROMEO, ROMUALDI, SACCUCCI, SANTAGATI, SERVELLO, SPONZIELLO, TASSI, TORTORELLA GIUSEPPE, TRANTINO, TREMAGLIA, TRIPODI ANTONINO, TURCHI, VALENSISE (807); TOCCO, GIOVANARDI, FERRI MARIO, STRAZZI (3125); BELLUSCIO (3181); BOSCO, PATRIARCA, ALLOCCA (3185).

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 22 gennaio 1975*

Norme in materia di elettorato attivo e passivo

Comunicata alla Presidenza il 10 febbraio 1975

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ONOREVOLI SENATORI. — La 1<sup>a</sup> Commissione propone all'approvazione dell'Assemblea, con avviso favorevole, il disegno di legge costituzionale n. 1885, approvato in prima deliberazione dalla Camera dei deputati nella seduta del 21 gennaio 1975, concernente « Norme in materia di elettorato attivo e passivo ».

Esso consta di soli quattro articoli. Con i primi tre, attraverso la modifica degli articoli 48, 56 e 58 della Costituzione, si provvede a cambiamenti sostanziali sia dell'elettorato attivo che dell'elettorato passivo; con il quarto, si procede alla costituzionalizzazione dell'elettorato passivo per le assemblee rappresentative locali. La normativa vigente stabilisce che sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età e cioè gli anni ventuno (articolo 48 Cost.).

L'articolo 1 propone di abbassare ad anni 18 l'età per avere diritto a partecipare alle elezioni, accogliendo così le aspirazioni da molto tempo emergenti nel Paese e che, nel corso della V legislatura, erano state recepite dalla Camera dei deputati.

L'articolo 2 propone di modificare l'articolo 56 della Costituzione, onde consentire che siano eleggibili a deputato i cittadini che abbiano compiuto ventidue anni di età, riducendo così da venticinque a ventidue anni l'età richiesta per entrare alla Camera dei deputati.

Con l'articolo 3 si propone di sostituire interamente l'articolo 58 della Costituzione, riguardante l'elettorato attivo e passivo per il Senato della Repubblica: il disegno di legge costituzionale in oggetto, anche allo scopo di assicurare il mantenimento dell'equilibrio conseguito in sede di Costituente fra Camera dei deputati e Senato della Repubblica, prevede di abbassare a ventidue anni l'età per partecipare all'elezione del Senato, in luogo degli anni venticinque attualmente richiesti; si stabilisce altresì che siano eleggibili a senatori tutti i cittadini che hanno compiuto i trentacinque anni, in luogo dei quaranta richiesti dall'articolo 58 della Costituzione.

L'articolo 4 detta invece norme per l'elettorato passivo per i consigli regionali, i consigli provinciali e per quelli comunali, stabilendo che siano eleggibili a consiglieri regionali i cittadini che hanno compiuto il 21° anno di età, bastando, per l'elezione al consiglio provinciale o a quello comunale, il conseguimento della maggiore età. Va detto sin d'ora che il termine della maggiore età previsto per l'elezione a consigliere provinciale e comunale viene definito distintamente da quello di ventuno anni per l'implicita conseguenza, desunta anticipatamente, dello abbassamento del termine della maggiore età prevista nella normativa già in discussione in Assemblea. Quest'ultima considerazione pone in chiara evidenza l'orientamento di far corrispondere l'esercizio dei diritti politici con l'esercizio dei diritti civili. Tuttavia, la volontà di consentire immediatamente ai giovani che hanno compiuto gli anni diciotto di partecipare alle elezioni amministrative, ha suggerito di dare una diversa formulazione al disegno di legge.

Il provvedimento in discussione è senza dubbio destinato a produrre profonde modificazioni nella vita politica italiana. Esso, per quanto riguarda il riconoscimento del diritto di voto ai cittadini che hanno compiuto gli anni diciotto, corrisponde, oltre che ad una diffusa aspirazione, agli orientamenti che già si erano manifestati largamente in sede di Costituente, laddove si auspicava che coloro che attraverso la dura Resistenza avevano partecipato al conseguimento della libertà potessero contribuire, direttamente, alla costruzione dello Stato democratico. Provvedervi oggi, significa tener conto di molteplici ragioni. Di carattere sociologico: è da tutti ammesso come la maturazione dell'uomo, anche per la mutata organizzazione della società e in conseguenza dello sviluppo tecnologico, sia già pressochè compiuta attorno agli anni diciotto. È a questa età, del resto, che possono essere posti in essere una serie di rapporti civili, che presuppongono nel soggetto una compiuta capacità di determinazione. A ciò deve aggiungersi la più rapida evoluzione culturale, determinata prevalentemente da una larga diffusione del-

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

l'istruzione e dai moderni mezzi di comunicazione. Di carattere politico: è agevole per chiunque constatare come i giovani partecipino ampiamente alla vita politica, nella scuola, nella fabbrica così come nell'intera società civile. I temi politici, anche per loro merito, non restano più chiusi in una ristretta cerchia, ma trovano interesse e rispondenza in più larghi strati della popolazione. Va d'uopo sottolineare che le considerazioni premesse non potevano fermarsi al solo riconoscimento del diritto di voto agli anni diciotto, ma richiedevano altresì modifiche sostanziali dell'elettorato passivo. Portando a ventidue anni l'età per essere eleggibili alla Camera dei deputati e a trentacinque per il Senato, si dimostra di accogliere la volontà dei più giovani di diventare direttamente i protagonisti della vita politica, senza delegare necessariamente ad altri la rappresentanza dei loro interessi, del loro modo di sentire. È in fondo questa la maniera più coerente e sicura di saldare alle istituzioni democratiche, immediatamente, le generazioni più giovani, dando così un senso concreto al discorso della partecipazione. Le modificazioni che si apportano all'elettorato passivo, incideranno senza alcun dubbio sulla formazione del Parlamento e sulla vita stessa dei partiti.

Sono queste considerazioni che ci portano a dire che il provvedimento che si propone

all'Assemblea è tale da qualificare un'intera legislatura.

Solo in via complementare riteniamo di dover sottolineare che portando agli anni diciotto l'esercizio del diritto di voto, ci si pone alla pari degli altri Paesi europei, dopo che la Gran Bretagna, la Germania federale e la Francia hanno provveduto a modificare in tal senso in questi ultimi anni le loro Costituzioni.

In Commissione qualche perplessità è insorta in ordine all'articolo 4, per la distinzione che in esso si fa fra l'età richiesta per essere eletti consiglieri regionali e l'età per l'elezione a consigliere provinciale e comunale. La considerazione che i consigli regionali adempiano ad una funzione legislativa ha suggerito alla fine l'accoglimento della proposta così come approvata dalla Camera dei deputati.

La costituzionalizzazione dell'elettorato passivo per le assemblee rappresentative locali non può essere passata sotto silenzio, dimostrandosi ancora una volta come il Parlamento dia sostanziale rilievo agli Enti locali, anche come centri di vita democratica.

Per questi motivi, la 1ª Commissione del Senato propone all'Assemblea l'approvazione del disegno di legge costituzionale, esprimendo il proprio avviso favorevole.

VERNASCHI, *relatore*

**DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE**  
—

## Art. 1.

Il primo comma dell'articolo 48 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno compiuto i diciotto anni di età alla data delle elezioni ».

## Art. 2.

Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« Sono eleggibili a deputato tutti gli elettori che alla data delle elezioni hanno compiuto i ventidue anni di età ».

## Art. 3.

L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno compiuto i ventidue anni di età.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto alla data delle elezioni i trentacinque anni di età ».

## Art. 4.

Sono eleggibili a consigliere regionale tutti i cittadini, uomini e donne, che alla data delle elezioni hanno compiuto i ventuno anni di età.

Sono eleggibili a consigliere provinciale e comunale tutti i cittadini, uomini e donne, che alla data delle elezioni hanno raggiunto la maggiore età.